

## COPERTINA

### ALKIMIS SGR S.p.A.

Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano Alkimis Dividend Plus rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

**Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio - rendimento e costi del fondo) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio. Il Regolamento di gestione del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.**

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 27/02/2023

Data di validità: 28/02/2023

**La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.**

**Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo.**

**Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.**

**PARTE I DEL PROSPETTO**

**CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI  
PARTECIPAZIONE**

**ALKIMIS DIVIDEND PLUS**

Data di deposito in Consob della Parte I: 27/02/2023  
Data di validità della Parte I: dal 28/02/2023

## **1. La SGR**

Alkimis SGR S.p.A., è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito “SGR” o anche la “Società di Gestione”) cui è affidata la gestione del patrimonio del fondo comune di investimento mobiliare aperto rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (il “Fondo”) e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

La SGR, di nazionalità italiana e con sede legale in Milano, Via dei Bossi 4, è stata autorizzata dalla Banca d’Italia con delibera n. 439 del 2 luglio 2009 ed è iscritta all’Albo delle Società di gestione del Risparmio al n. 42 della sezione per la gestione degli OICVM; indirizzo internet [www.alkimis.it](http://www.alkimis.it); tel.02 30370511; fax 02 30370512; indirizzo di posta elettronica [info@alkimis.it](mailto:info@alkimis.it)

La SGR gestisce fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati di propria istituzione. La SGR gestisce altresì in regime di delega di gestione il portafoglio di OICR armonizzati di diritto lussemburghese e di un OICVM italiano.

La durata della SGR è fissata al 31.12.2050, salvo proroga. L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il capitale interamente sottoscritto e versato è di Euro 1.200.000,00.

### **Elenco degli azionisti**

Gli azionisti della SGR iscritti al libro soci alla data di redazione del presente prospetto che detengono una percentuale del capitale superiore al 5% sono:

- Altéra Management S.r.l., con sede legale in Milano, Galleria del Corso, 2, iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art 113 TUB al n. 40586 che detiene il 54,58% del capitale sociale della SGR;
- Fenera Partecipazioni S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Giacomo Matteotti n. 26, che detiene il 17,82% del capitale sociale della SGR;
- Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, con sede in Milano, via Borromei n. 5, che svolge l’esercizio dell’attività fiduciaria di cui alla legge 1966 del 23/11/1939 e successive modificazioni ed integrazioni che per conto di propria parte fiduciante detiene il 11,17% del capitale sociale della SGR;
- PKP Investment 1939 S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giacomo Matteotti 26, che detiene il 9,38% del capitale sociale.

### **Organo Amministrativo**

L’organo Amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale consiglio è in carica per il triennio 2020 - 2022 e comunque fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2022 e alla data del presente Prospetto è così composto:

- dott. Giacomo Stratta, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 2002 presta la propria attività lavorativa a favore di Fenera Holding S.p.A., dove è responsabile dell’asset allocation e degli investimenti finanziari e ricopre la carica di Amministratore Delegato di Fenera & Partners SGR SpA. Ha conseguito la laurea in economia degli intermediari finanziari presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, presso la cui Scuola di Direzione Aziendale ha frequentato corsi di perfezionamento negli anni successivi alla laurea. Infine, si rappresenta che il dott. Stratta svolge attualmente incarichi in qualità di consigliere di amministrazione ed amministratore delegato in altre società che operano in Italia, tra cui Fenera & Partners SGR di cui è Socio Fondatore e Amministratore Delegato;
- dott. Massimo Morchio, Amministratore Delegato della Società, proviene da Ras Asset Management SGR S.p.A. dove ha ricoperto la carica di Direttore Investimenti a partire dal 2001, ed in precedenza il ruolo di responsabile degli investimenti azionari dal 1998 al 2001.

Prima di entrare nel gruppo RAS, il dott. Morchio ha lavorato per due anni presso Banca Brignone S.p.A. in qualità di responsabile della gestione di comparti di Sicav. Prima ancora, ha prestato la propria attività per quattro anni in Akros come Portfolio Manager, ed in particolare in veste di Responsabile Azionario di Azimut Gestione Fondi. Nei quattro precedenti, egli ha lavorato invece in San Paolo Hambros Gestione Fondi svolgendo due anni di apprendistato a Londra come Assistant Portfolio Manager, e successivamente in qualità di Portfolio Manager. All'inizio della sua carriera, il dott. Morchio ha lavorato presso Telecom Italia (già S.I.P.) nel ruolo di assistente del direttore finanziario;

- dott. Pierluca Montorfano, amministratore, ha prestato la propria attività lavorativa nel Gruppo Ras. Dal 1990 al 1998, ha lavorato presso RAS S.p.A. dapprima come analista-gestore di portafogli obbligazionari (sia Italia che Estero), e successivamente come responsabile azionario per tutti i portafogli della proprietà RAS. Dal 1998 ad oggi ha invece lavorato in Ras Asset Management SGR S.p.A. nel ruolo di Responsabile del mercato azionario Europa, e – nel 2001-2002 – nel ruolo di Deputy Head of European Equity di Allianz – Pimco Asset Management. Il dott. Montorfano ha frequentato altresì diversi corsi di perfezionamento, in Italia ed all'estero, in materie di diretta pertinenza con l'attività svolta sino ad oggi;

- dott. Giovanni Bianco, amministratore, ha conseguito il titolo di dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti nel 1988. Svolge attualmente in proprio l'attività professionale di dottore commercialista, in particolare in riferimento a problematiche di fiscalità nazionale e diritto commerciale, con clientela composta interamente da società di capitali. In precedenza, dopo la laurea, ha maturato un'esperienza decennale nella consulenza tributaria e di impresa rivolta a società di capitali. Successivamente, per quattro anni ha ricoperto l'incarico di Senior Tax Manager presso lo Studio Legale Tributario (studio associato a Ernst & Young). Nei due anni successivi, ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Boidi – Associazione professionale di Torino, che fa parte del gruppo Synergia Consulting Group. E' membro del collegio sindacale di numerose società;

- dott. Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth, amministratore, ha assunto incarichi di amministrazione e compiti direttivi presso numerose imprese, e in particolare, ad oggi: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alba Leasing S.p.A., di Equita SIM SpA, di Equita Capital SGR. E' inoltre Presidente di Italiana Valorizzazioni Immobiliari S.r.l., di Arriva Italia S.r.l, di Fincantieri SI S.p.A., di FNM pay S.p.A. e di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; ha inoltre ricoperto in passato gli incarichi di: Amministratore Delegato di Finanziaria Ernesto Breda dal 1986 al 1993; Presidente ed Amministratore delegato della Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. dal 1993 al 2001; Presidente e Amministratore Delegato della Società Ferrovie Nord Milano dal 1996 all'inizio del 1998; Amministratore Delegato di Ansaldo Trasporti S.p.A. da maggio 1998 a dicembre 2000; Vice Presidente di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal 2004 al 2007; Presidente di Fondazione Fiera Milano dal 2001 al 2009; Consigliere di Amministrazione di Meliorbanca S.p.A. da maggio 2009 ad aprile 2013; Presidente di Terna S.p.A. da novembre 2005 a maggio 2014; Consigliere di Amministrazione di Pirelli S.p.A. dal 2014 al 2016;

- dott.ssa Incoronata Tommasone, amministratore, ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali presso varie società del gruppo Allianz, tra le quali: Responsabile della gestione finanziaria dei portafogli individuali presso Allianz Spa (già RAS SpA) dall'1989 al 1991; Responsabile del servizio gestioni patrimoniali presso Allianzbank F.A. (già RasBank SpA) dal 1991 al 1994; Direttore Generale presso Cofina Sim dal 1994 al 1997; Responsabile area Private Banking presso Allianzbank F.A. (già RasBank SpA) dal 1997 al 2002; Direttore Generale presso RB Fiduciaria dal 2002 al 2008;

- dott. Roberto Travella, amministratore, ha ricoperto dal febbraio 2002 al 2016 la carica di amministratore delegato di MTG Independent Consulting Services, società di cui è stato socio fondatore; dal 2016 Socio Fondatore di TRA Partners Ltd – Lugano. Attualmente ricopre la carica di Consigliere e Chief Investment Officer di Tra Partners Scouting SIM S.p.A. ed è Presidente del Board di DuneD SA, società con sede a Lugano. Ha inoltre ricoperto incarichi

nell'ambito finanziario e in particolare dal dicembre 1995 al gennaio 2002 è stato Responsabile dei portafogli gestiti di clientela italiana presso la divisione di Private Wealth Management di Morgan Stanley Milano;

- dott. Giovanni Pollastrini, amministratore indipendente, ha ricoperto numerosi incarichi di amministrazione e consulenziali. In particolare è stato componente del Comitato Investimenti del Fondo Alpha Immobiliare da maggio 2011 a maggio 2013; componente dell'organismo di sorveglianza dei Fondi pensione aperti Previras e Creditras di Allianz S.p.A. dal 2008 al 2013; Direttore Generale di Fondinps dal 2007 al 2011; Consigliere di Amministrazione della Fondazione Enasarco dal giugno 2007 a giugno 2011; componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione Espero dal 2007 al 2011; componente del Gruppo di lavoro sui Fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute dal 2007 al 2008; Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo pensione Fon.Te dal 2005 al 2007; consulente del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per la previdenza complementare dal 2006 al 2008.

### **Organo di controllo**

L'organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l'attuale collegio è in carica per il triennio 2020 - 2022 e comunque fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 ed è così composto:

- Renzo Amadio nato a Roma il 6 agosto 1958, Presidente del Collegio Sindacale;
- Filippo Davide Jurina, nato a Monza il 9 marzo 1984, Sindaco effettivo;
- Stefania Barsalini nata a Milano il 5 luglio 1972, Sindaco Effettivo;
- 
- Elisabetta Lucchini, nata a Brescia il 16 novembre 1982, Sindaco Supplente
- Vodola Pierpaolo, nato a Benevento il 3 marzo 1980, Sindaco Supplente.

### **Funzioni direttive**

**Responsabile Operations/Amministrativo** – Alessandro Montemarani, che in precedenza ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali presso varie società settore finanziario tra cui: Responsabile Internal Audit & Compliance di Unifortune Asset Management SGR SpA dal 2004 ad aprile 2006; Responsabile Internal Control and Compliance di SGAM-Società Generale Asset Management Italia Sim SpA da aprile 2006 a marzo 2007; Responsabile Organizzazione e Operations in Euromobiliare Alternative Investments SGR SpA da aprile 2007 a novembre 2010; Direttore Operations e Relationship Manager presso Amber Capital Italia SGR SpA da dicembre 2010 a giugno 2020 e da luglio 2020 a novembre 2022 Responsabile Compliance e AML presso Intermonte SIM SpA e Intermonte Partners SIM SpA. Il dott. Montemarani da maggio 2019 ricopre infine la carica di Consigliere di Amministrazione indipendente nella società Vontobel Wealth Management SIM SpA.

### **Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing**

Nell'esercizio dell'attività di gestione, la SGR si avvale dell'apporto dei seguenti soggetti terzi fornitori di servizi:

- Xchanging Italy S.p.A. quale outsourcer amministrativo dei Fondi;
- Xchanging Italy S.p.A. quale outsourcer amministrativo/contabile della Società;
- ConsiliaRegulatory S.r.l. a cui sono affidate in regime di esternalizzazione la Funzione di Controllo di Conformità alle norme e la Funzione Antiriciclaggio;
- TMF Compliance (Italy) s.r.l. a cui è affidata in regime di esternalizzazione la Funzione di Controllo Interno.

La SGR, oltre al Fondo e ad un altro fondo comune di investimento aperto armonizzato di

propria istituzione, gestisce, in delega di gestione: il comparto denominato Esperia Alkimis Absolute della Sicav multicomparto di diritto lussemburghese Esperia Sicav; il comparto denominato Eurofundlux Equity Returns Absolute della Sicav multi comparto di diritto lussemburghese Euromobiliare International Fund Sicav; il comparto denominato Globersel Alkimis Equity Alpha della Sicav multicomparto di diritto lussemburghese GLOBERSEL; l'OICVM Consultinvest Market Neutral istituito da Consultinvest SGR S.p.A..

**Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del Fondo in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo.**

**Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.**

## **2. Il Depositario**

Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 - 20159 Milano, iscritta all'Albo delle banche tenuto presso Banca d'Italia al numero 5622 (di seguito la "Banca Depositaria"), è la Depositaria del Fondo. La Banca Depositaria adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr. La Banca Depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: (a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi del Fondo; (b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; (c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso (monitoraggio dei flussi di cassa); (d) esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Potenziati conflitti d'interesse potrebbero sorgere nel caso in cui la SGR intrattiene relazioni commerciali con Société Générale Securities Services S.p.A. parallelamente alla propria designazione di Banca Depositaria (circostanza che si può verificare, ad esempio, se Société Générale Securities Services S.p.A. calcola, con delega da parte della SGR, il valore del patrimonio netto degli OICR per cui Société Générale Securities Services S.p.A. funge da Banca Depositaria o se sussiste un legame di gruppo tra la SGR e la Banca Depositaria). Al fine di gestire tali circostanze in maniera adeguata, di concerto con la propria Impresa madre Société Générale S.A., la Banca Depositaria ha messo a punto e aggiorna regolarmente una politica di gestione dei conflitti di interesse con i seguenti obiettivi:

- identificazione e analisi delle circostanze associate a potenziali conflitti di interesse;
- registrazione, gestione e monitoraggio delle circostanze associate a conflitti di interesse:
  - (i) basandosi sulle misure permanenti in vigore per gestire i conflitti di interesse come la ripartizione delle funzioni, la separazione dei rapporti gerarchici e funzionali e la gestione di ambienti informatici dedicati;
  - (ii) adottando, a seconda dei casi:
    - (a) misure preventive e appropriate quali la creazione di liste di controllo ad hoc e di nuove "muraglie cinesi", il controllo dell'adeguata gestione delle operazioni e/o la trasmissione delle informazioni pertinenti ai clienti interessati; oppure
    - (b) rifiutando la gestione di attivi che potrebbe creare conflitti di interesse.

Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli strumenti finanziari ad essa affidati in un numero elevato di paesi e di consentire agli OICR di raggiungere i propri obiettivi di investimento, la Banca Depositaria ha designato dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. Queste entità sono elencate nella tabella che segue; specifiche entità possono essere individuate con riferimento a ciascun singolo OICR. Conformemente alla normativa applicabile, la procedura di designazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, inclusa la gestione dei potenziali conflitti di interesse associati a tali designazioni. La Banca Depositaria ha messo a punto un'efficace politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, conformemente alle normative nazionali e internazionali e agli standard internazionali. La politica adottata dalla Banca Depositaria si concretizza in un sistema di regole che consente di prevenire le circostanze associate a conflitti di interesse e di esercitare le proprie attività in maniera tale da garantire al meglio gli interessi degli OICR. Le misure di prevenzione mirano in particolare a garantire la riservatezza delle informazioni scambiate, a separare fisicamente le principali attività in grado di creare potenziali conflitti di interesse, a identificare e classificare le commissioni e i vantaggi monetari e non monetari e ad attuare dispositivi e politiche nell'ambito dei doni e degli eventi. Di seguito la lista dei sub-depositari designati dalla Banca Depositaria:

<b>Nazione</b>	<b>Sub-depositari</b>
ARGENTINA	CITIBANK NA UK Global Window
ARGENTINA (Bond)	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
AUSTRALIA	CITIBANK PTY LTD - Melbourne
AUSTRIA	OEKB CSD GMBH
BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
BRAZIL	Citibank GW
CANADA (Bond)	ROYAL BANK OF CANADA - Toronto
CANADA	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
CHILE	CITIBANK NA UK Global Window
CHINA Shanghai	HSBC Bank (China) Company Limited. - Shanghai
CHINA Shenzhen	HSBC Bank (China) Company Limited - Shenzhen
COLOMBIA	SOCIETE GENERALE SA - Paris
Croazia	CITIBANK NA UK Global Window
CZECH REP.	Komerční banka, a. s. - Praga-
DENMARK	S.E.B - Copenhagen
DENMARK (Bond)	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
EGYPT	QNB AL ALHI- Cairo
ESTONIA	Citibank GW
INTERNATIONAL BOND	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
INTERNATIONAL BOND	Clearstream Banking -Lussemburgo
FINLAND (Bond)	S.E.B - Helsinki
FINLAND	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
FRANCE	SOCIETE GENERALE SA - Paris
GERMANY	Clearstream Banking AG
GERMANY (Bond)	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
GHANA	SOCIETE GENERALE SA - Paris
GREECE	BNP PARIBAS Securities Services, Athens
GREECE (Bond)	Euroclear Bank SA/NV - Brussels

HONG KONG	DEUTSCHE BANK Hong-Kong
HUNGARY	UniCredit Bank Hungary Zrt. -Budapest-
INDIA	SBI-SGSS Pvt Ltd - MUMBAI
INDONESIA	Standard Chartered Bank -- Jakarta --
IRELAND	Euroclear Bank SA/NV- Brussels
ISRAEL	Citibank GW
ISRAEL (Bond)	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
JAPAN	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD
KOREA (south)	HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP.Limited - Seoul
LUXEMBOURG (Fund)	MFEX
MALAYSIA	HSBC Bank Malaysia Berhad --Kuala Lumpur
MEXICO	Citibank Banamex - Mexico
NETHERLANDS	Euroclear Bank SA/NV - Brussels
NEW-ZEALAND	CITIBANK NA UK Global Window
NIGERIA	SOCIETE GENERALE SA - Paris
NORWAY	S.E.B - Oslo
NORWAY (BOND)	Euroclear Bank - Brussels (Bond)
PERU	CITIBANK NA UK Global Window
PHILIPPINES	HSBC Philippines
POLAND	SOCIETE GENERALE - Warsaw
PORTUGAL	BNP Paribas Securities Services
QATAR	Euroclear Bank - Brussels (Bond)
ROMANIA	HSBC Bank Middle East Limited - Doha
RUSSIA	BANQUE ROUMAINE DE DEVELOPPEMENT - Bucharest
SINGAPORE	ROSBANK - Moscow
SOUTH AFRICA	HSBC Singapore
SPAIN	ABSA Bank - Johannesburg
SWEDEN	SOCIETE GENERALE - Madrid
SWITZERLAND	S.E.B - Stockholm
SWITZERLAND	SOCIETE GENERALE - Zürich
TAIWAN	SIX SIS AG -Zurich--
THAILAND	HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP. Limited - Taipei
TURKEY	HSBC Thailand
UN. ARAB EMIR.	TEB , Istanbul
UNIT.KINGDOM	First Abu Dhabi Bank
UNITED STATES	HSBC Bank PLC UK
	CITIBANK NA NY

La lista dei sub-depositari di cui SGSS S.p.A. si avvale è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

La Banca Depositaria e la SGR hanno definito, all'interno della convenzione di banca depositaria, le modalità nel rispetto delle quali la Banca Depositaria può fare ricorso a sub-depositari nel rispetto della normativa applicabile; la SGR dispone dunque di una informativa aggiornata che sarà dalla stessa fornita all'investitore su richiesta.



La Banca Depositaria è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, la Banca Depositaria, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dai partecipanti al Fondo in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

### **3. Il Revisore Legale/La Società di Revisione**

EY S.p.A., con sede legale in Via Po, 32 - 00198 Roma, è la società che si occupa della revisione legale dei conti della SGR e del Fondo (la "Società di Revisione").

Alla Società di Revisione è affidata la revisione legale dei conti della SGR; essa provvede altresì, con apposita relazione di revisione, a rilasciare un giudizio sul rendiconto di gestione del Fondo. La Società di Revisione è indipendente dalla SGR e non è in alcun modo coinvolta nel processo decisionale di quest'ultima. Essa è tenuta a comunicare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività della SGR ovvero che possano pregiudicarne la continuità o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui rendiconti periodici del Fondo. Il revisore legale e la Società di Revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della SGR, dei suoi soci e dei partecipanti al Fondo per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la Società di Revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della SGR e nei confronti dei partecipanti al Fondo. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

### **4. Intermediari Distributori**

I soggetti che provvedono al collocamento delle quote del Fondo sono indicati nell'Allegato 1 alla presente Parte I del Prospetto al quale si rimanda.

### **5. Il Fondo**

Il fondo comune di investimento costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.

Il patrimonio del Fondo è investito esclusivamente in strumenti finanziari. Il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte.

#### Caratteristiche del Fondo

Il fondo Alkimis Dividend Plus è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018, è stato autorizzato dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 830181 dell'11 luglio 2018 ed ha iniziato l'operatività il 15 ottobre 2018. Il Fondo è costituito da un'unica classe a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati dal Fondo non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo. Il Fondo è disciplinato da un proprio Regolamento di gestione.

#### Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le strategie generali di investimento e l'asset allocation del Fondo vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La definizione dell'esatta composizione del portafoglio spetta invece all'Amministratore Delegato, dott. Massimo Morchio, di concerto con la Direzione Investimenti di cui è responsabile il dott. Luca Montorfano.

La qualificazione e le esperienze professionali del dott. Massimo Morchio e del dott. Luca Montorfano sono riportate al punto A.1 della presente parte del Prospetto alla voce "Organo Amministrativo".

### **6. Modifiche della strategia e della politica di investimento**

Le strategie generali di investimento e l'asset allocation del Fondo vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il CdA definisce e rivede, con periodicità mensile o con la maggiore frequenza ritenuta opportuna: i) le linee guida della politica di investimento del fondo; ii) gli obiettivi di rischio/rendimento; iii) le scelte di *allocation* strategica e di *asset allocation* operativa del fondo - in termini di esposizione lorda e netta sull'*equity*, mercati su cui investire, esposizione al rischio, etc. sulla base di apposite analisi e previsioni sull'andamento dei mercati di riferimento e nel rispetto delle politiche e dello scopo di investimento nonché dei limiti stabiliti nel regolamento di gestione e dalla normativa di riferimento.

La definizione dell'esatta composizione del portafoglio spetta invece all'Amministratore Delegato, di concerto con la Direzione Investimenti.

### **7. Informazioni sulla normativa applicabile**

Il rapporto tra la SGR e l'investitore ha natura contrattuale e il relativo contenuto è stabilito nel Regolamento del Fondo, disciplinato dalla legge italiana.

Mediante la sottoscrizione delle quote del Fondo, gli investitori aderiscono al Regolamento dello stesso, che disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento.

Con l'investimento nel Fondo l'investitore acquisisce un diritto di credito, rappresentato dall'obbligo della SGR di gestire il Fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione.

Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti ai Fondi e la Società di Gestione, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente. Ove l'investitore sia un soggetto diverso dai clienti professionali (per tali intendendosi: (a) i clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato n. 3 (sez. I) del Regolamento Consob n. 20307/2018; (b) i soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall'Allegato n. 3 (sez. II) del Regolamento Consob n. 20307/2018; (c) i clienti professionali pubblici, come individuati dall'art. 2 del DM n. 236/2011; (d) i soggetti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del DM n. 236/2011) e dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d) del D. Lgs. n. 58/1998, l'esperimento del procedimento presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Infine, si evidenzia che il riconoscimento in Italia di sentenze straniere è disciplinato dall'art. 64 della legge n. 218/1995, fatti salvi il Regolamento europeo 1215/2012 (che ha sostituito il Regolamento n. 44/2001) ed eventuali applicabili convenzioni internazionali di cui sia parte l'Italia e lo Stato in cui la sentenza sia stata eventualmente emessa.

## 8. Altri Soggetti

Oltre ai soggetti fin qui indicati non vi sono altri soggetti prestatori di servizi rispetto al Fondo.

## 9. Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre

tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

e) **rischio "bail-in":** il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a "bail-in". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. Banking Resolution and Recovery Directive). Si evidenzia, altresì, che i depositi degli Organismi di investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE);

f) **rischio di sostenibilità:** si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Il rischio di sostenibilità è parte integrante dei processi di gestione del rischio e soggetto a monitoraggio periodico, non impedendo di per sé un investimento la Società prende in considerazione i rischi di sostenibilità come definiti dall'art. 2, n. 22 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione e di monitoraggio attivo dei profili ESG dei singoli titoli e del portafoglio nel suo complesso, come descritto nella Policy ESG disponibile sul sito web della Società.

g) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politica-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

In tale categoria rientrano altresì i c.d. rischi di sostenibilità così come definiti dal Regolamento (UE) 2019/2088 ossia i rischi derivanti da un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento. Fattori riconducibili a cambiamenti climatici, a problematiche ambientali o sociali (quali, ad esempio disuguaglianza, scarsa inclusività, mancata prevenzione degli incidenti sul lavoro) o carenze di governance degli emittenti (ad esempio violazione significativa e ricorrente di accordi internazionali, fenomeni corruttivi, scarsa qualità dei prodotti, pratiche di vendita aggressive) possono avere un impatto negativo sulle performance dei titoli del Fondo, comportando perdite impreviste.

L'esame della politica di investimento adottata dal Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso.

La gestione del rischio di liquidità del Fondo si articola nell'attività di presidio e monitoraggio: a) del processo di valorizzazione degli strumenti finanziari e nella valutazione del rischio di liquidabilità del portafoglio dello stesso Fondo; dell'analisi dei flussi di rimborso, di eventuali impegni derivanti dal servizio del debito o connessi al pagamento dei margini su derivati, come previsto nell'apposita politica di gestione della liquidità. I diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali (richieste di rimborso di importo rilevante ovvero ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione) sono descritti in dettaglio all'art. 6 della Parte C) del Regolamento di gestione del Fondo.

I rischi di sostenibilità connessi alla partecipazione al Fondo sono gestiti direttamente nel processo decisionale della SGR, attraverso un approccio volto ad identificare, valutare, prevenire e ridurre i potenziali impatti negativi derivanti da investimenti in realtà caratterizzate da basso rating ESG e/o coinvolte in eventi che abbiano comportato o possano comportare impatti negativi a livello ambientale o sociale.

#### **10. Procedura di valutazione delle attività oggetto di investimento**

Per quanto riguarda la procedura di valutazione del Fondo e la metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso si rinvia alla Relazione annuale - Nota Integrativa.

#### **11. Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari**

Fermo restando che la SGR provvederà ad esercitare i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti nell'interesse dei partecipanti, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari, oggetto d'investimento da parte degli OICR mobiliari gestiti, la SGR ha adottato una Policy per l'esercizio del diritto di voto connessa alle partecipazioni azionarie di pertinenza degli OICR mobiliari gestiti che potrà essere consegnata al Sottoscrittore, su semplice richiesta, unitamente al presente Prospetto.

La policy è finalizzata alla valutazione dei singoli eventi societari al fine di considerare l'eventuale partecipazione in assemblea in ottica costo / beneficio ad esclusivo interesse dell'OICR gestito e quindi dei partecipanti allo stesso. La SGR s'impegna ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare la clientela sui comportamenti tenuti in assemblea, in rapporto alla loro rilevanza, nella relazione di gestione annuale o in altra forma.

Tale Policy esprime in sintesi quanto di seguito rappresentato:

- la Direzione Investimenti effettua un monitoraggio sui titoli azionari in portafoglio per verificare se gli stessi presentino le condizioni previste dalla Policy per essere valutata l'opportunità di partecipare alle assemblee dei soci degli emittenti di tali titoli;
- rilevati gli eventi societari che possono implicare l'opportunità di partecipare all'assemblea dei soci, il Responsabile degli Investimenti effettua le necessarie valutazioni al fine di verificare l'opportunità di partecipare alle assemblee dei Soci, confrontandosi in tale ambito con l'Amministratore Delegato e con gli altri componenti della Direzione Investimenti;
- nel caso in cui a fronte dell'analisi di cui sopra si decida di partecipare alla riunione assembleare, il Responsabile degli Investimenti sottopone le proposte sull'esercizio dei diritti di voto all'Amministratore Delegato, che le approva;
- con riferimento alle decisioni e alle modalità di esercizio del diritto di voto, viene predisposta apposita informativa per il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

#### **12. Best Execution**

Al fine di garantire il miglior risultato possibile (Best Execution) nell'esecuzione degli ordini per conto dei portafogli gestiti, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Intermediari la SGR ha definito ed attuato una strategia di trasmissione degli ordini - a disposizione degli investitori - nell'ambito della quale, avendo riguardo al prezzo, alle spese, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle

dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, sono stati selezionati i soggetti negoziatori che consentono di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Fondo o per gli investitori del Fondo.

La politica di trasmissione degli ordini della SGR prevede che siano definiti gli “intermediari di riferimento” per ciascuna categoria di strumenti finanziari e che questi vengano utilizzati per la negoziazione di quella categoria. Nella selezione delle controparti di negoziazione la SGR prende in considerazione principi di carattere qualitativo e quantitativo, quali, in sintesi:

- elevato standing operativo;
- condizioni economiche;
- efficienza operativa, con particolare riferimento a:
  - tempestività ed esattezza/correttezza da parte degli operatori nell’esecuzione e nel regolamento degli ordini;
  - inoltro di ordini con modalità telematiche;
  - efficienza amministrativa dei back office.

Nel caso in cui uno strumento finanziario possa essere trattato da due o più controparti la scelta tra di esse sarà effettuata solo al fine di assicurare la best execution ai clienti.

La SGR ha selezionato gli intermediari cui trasmetterà gli ordini sulla base delle loro strategie di esecuzione. A tal fine la SGR acquisisce la Execution Policy degli intermediari negoziatori e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) rispetto alla propria strategia di best execution adottata.

### **13. Incentivi**

La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli “intermediari negoziatori” di cui si avvale per la compravendita degli strumenti finanziari di compendio del portafoglio gestito, né incentivi, che possono assumere la forma di retrocessioni delle commissioni di negoziazione/intermediazione riconosciute dalla SGR, e da questa addebitate ai Fondi, all’intermediario. Tra gli intermediari negoziatori di cui la SGR si avvale, vi è anche l’operatore Bloomberg Tradebook Europe, che opera in modalità elettronica su strumenti finanziari negoziati sulle principali borse internazionali; quest’ultimo mette a disposizione della SGR dei “crediti” fruibili per l’utilizzo gratuito dei terminali Bloomberg Professional utilizzabili per raccogliere informazioni, dati e studi utili all’attività gestionale e pertanto con una ricaduta positiva a favore degli OICR gestiti dalla SGR. Trattandosi di transazioni per via elettronica, altamente automatizzate, il costo di transazione a carico degli OICR è tra i più competitivi.

Quanto alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di ricerche, studi, analisi dei mercati o di singoli strumenti finanziari da parte di qualificati “uffici studi” la SGR valuta, coerentemente con la strategia di trasmissione di ordini dalla stessa posta in essere e comunicata al Cliente, i casi in cui la prestazione di tali servizi si traduce in un effettivo accrescimento della qualità del servizio fornito al Fondo, senza che ciò ostacoli, ma anzi agevoli, l’obbligo di servire al meglio gli interessi del medesimo Fondo.

La SGR può corrispondere retrocessioni ai soggetti incaricati del collocamento in percentuale delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni del Fondo, ma unicamente sul presupposto che questo accresca la qualità del servizio dagli stessi svolto nei confronti del Fondo o degli Investitori. Nella Parte II del presente Prospetto è indicata la misura media della quota parte delle commissioni di gestione corrisposte ai collocatori.

La SGR corrisponde retrocessioni ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o collettiva, delle commissioni di gestione e/o di incentivo periodicamente maturate sul

patrimonio del Fondo, ma unicamente sul presupposto che queste somme siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti.

## 14. Reclami

La Direzione Operations della SGR è responsabile rispetto alle diverse unità organizzative coinvolte per la tempestiva evasione dei reclami. La Funzione di Compliance è, invece, tenuta alla predisposizione ed invio del report riepilogativo annuale al Consiglio di Amministrazione. In tale contesto, al fine di assicurare la soddisfazione della propria clientela in ordine ai prodotti e servizi offerti, la Società ha emanato istruzioni concernenti l'iter operativo da seguire e i tempi da rispettare nell'evasione del reclamo.

In attuazione della normativa applicabile la SGR ha istituito un registro dei reclami, tenuto dalla funzione di Compliance, che contenga almeno i seguenti elementi informativi:

1. l'identificazione del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;
2. l'identificazione del dipendente, del collaboratore o del promotore finanziario dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio (ove applicabile);
3. la data di presentazione e ricevimento del reclamo;
4. le cause del reclamo;
5. le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;
6. il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
7. la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;
8. le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
9. la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

La clientela può rivolgersi alla SGR ed in particolare alla Direzione Operations per qualunque questione inerente i servizi di investimento prestati dall'intermediario ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui l'intermediario stesso abbia gestito operazioni o servizi.

I reclami della clientela debbono essere inviati all'intermediario per iscritto e pervenire mediante lettera raccomandata a.r. o altre modalità di comunicazione ammesse dalle disposizioni del Regolamento di gestione. Sono considerati validi i reclami che contengono gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente.

La Direzione Operations, ricevuta la segnalazione, provvede a trasmettere la stessa alla Funzione di Compliance per l'alimentazione dell'apposito Registro Reclami e ad inoltrare a mezzo raccomandata (entro 5 giorni lavorativi dalla avvenuta ricezione) una comunicazione al Cliente nella quale viene dato atto: (i) della ricezione del reclamo; (ii) che il medesimo Reclamo verrà trattato dalla SGR secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla procedura reclami. In tale ambito, al Cliente saranno altresì fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso, in caso di mancato accoglimento, anche parziale del reclamo da parte della SGR, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), cui è demandata la gestione delle controversie tra investitori *retail* e la SGR relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013, che abbiano ad oggetto la richiesta di somme di denaro per un importo fino a Euro 500.000.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nella documentazione contrattuale.

Dopo aver trasmesso la segnalazione alla Compliance per il relativo censimento, la Direzione Operations svolge una prima analisi della pratica al fine di:

1. esaminare il contenuto della segnalazione al fine di individuare l'unità organizzativa a cui la stessa deve essere trasmessa per le opportune indagini;
1. predisporre la lettera di risposta finale, firmata dall'Amministratore Delegato, da inviare al cliente entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo;
2. inviare alla Funzione di Compliance copia delle lettere di risposta per l'aggiornamento del Registro dei Reclami.
3. archiviare tutta la documentazione prodotta o acquisita inerente al reclamo, assicurandosi di aver inviato copia di tutti i documenti anche alla Funzione di Compliance.

Si precisa che la lettera di risposta al reclamo riporta il termine, di 90 giorni, entro il quale il cliente al dettaglio (o potenziale cliente al dettaglio) dovrà inviare l'eventuale replica, scaduto il quale il reclamo si riterrà composto.

La funzione di Compliance riferisce nell'ambito delle proprie relazioni agli organi aziendali sulla situazione complessiva dei reclami della Società e provvede ad inviare alle Autorità di Vigilanza una relazione concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Tale comunicazione viene effettuata anche nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami.

#### **14-bis Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale**

In conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, la SGR ha definito la politica di remunerazione e incentivazione (la “**Policy**”), che definisce le politiche di remunerazione a favore di tutto il personale della Società, diverso dal personale più rilevante, prevedendo, tra l'altro, che:

- la remunerazione può comprendere una componente fissa, pari alla remunerazione annua lorda (RAL) stabilita sulla base dei contratti collettivi nazionali applicabili ovvero dei contratti stipulati tra la risorsa e la Società, e una componente variabile;
- la componente fissa della remunerazione è sufficientemente elevata da consentire, se del caso, sensibili contrazioni della componente variabile e, eventualmente, anche il suo azzeramento;
- la componente variabile è determinata su base annuale, sulla base di (i) parametri di performance legati al contenuto delle mansioni svolte da ciascuna risorsa e (ii) parametri qualitativi volti a valutare la disponibilità della risorsa ad assumere nuovi incarichi, l'affidabilità, il rispetto delle procedure della Società;
- la componente variabile è sottoposta a meccanismi di correzione ex-post, idonei a tenere conto, a seconda del profilo professionale interessato, dei livelli di performance del gestore e dei fondi gestiti al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e/o dei soli comportamenti individuali.

La Policy prevede, inoltre, una disciplina specifica per il “personale più rilevante” (i “Risk-takers”), identificato dalla Società sulla base di un processo di autovalutazione effettuato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la Policy ha individuato i seguenti soggetti come Risk-takers: l'Amministratore Delegato, gli Amministratori Esecutivi, gli altri Amministratori, il Responsabile Commerciale, il Chief Operating Officer, il Responsabile Investimenti, il Responsabile della Funzione di Risk Management, il



Responsabile della Funzione Compliance, il Responsabile della Funzione di Controllo Interno e il Responsabile Antiriciclaggio. La Policy è basata su principi che riflettono e promuovono una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiano attività di assunzione di rischi che siano incompatibili con i profili di rischio del Fondo o con il regolamento di gestione di quest'ultimo e che non interferiscono con l'obbligo della SGR di agire nel migliore interesse del Fondo.

La politica di remunerazione e incentivazione aggiornata della SGR, ivi compresi, fra l'altro, la descrizione dei criteri e delle modalità di calcolo delle retribuzioni e degli altri benefici e i dati identificativi dei soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e degli altri benefici, è disponibile all'indirizzo internet della SGR <http://www.alkimis.it/>, nella sezione Documenti. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SGR.

---

## B INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

---

### ALKIMIS DIVIDEND PLUS

Data istituzione del Fondo: 15 ottobre 2018

ISIN al portatore IT0005340986

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

#### 15. Tipologia di gestione del Fondo

a) Tipologia di gestione del Fondo: Market Fund

Il Fondo rientra nella categoria dei fondi flessibili che mirano ad ottenere rendimenti positivi attraverso l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo investendo, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, prevalentemente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio.

b) Valuta di denominazione: Euro

#### 16. Parametro di riferimento (c.d. benchmark)/misura di volatilità

Con riferimento al Fondo, in relazione allo stile di gestione adottato, che prevede una allocazione del portafoglio flessibile, non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, ma è possibile individuare una misura di rischio alternativa consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo.

Alkimis Dividend Plus	Volatilità massima ex ante	25%
-----------------------	----------------------------	-----

#### 17. Profilo di rischio/rendimento del Fondo

a) Indicatore sintetico del grado di rischio/rendimento:

Rischio più basso ←                      Rischio più alto →  
Rendimento di norma più Basso                      Rendimento di norma più Alto

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Il Fondo è stato classificato al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello medio.

#### **Avvertenze:**

- *i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo;*
- *la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo;*

*- l'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.*

## **18. Politica di investimento e rischi specifici del Fondo**

A) Categoria del Fondo: fondo flessibile.

B) Ulteriori informazioni:

i.1) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione<sup>1</sup>: eccetto per l'investimento in quote di organismo di investimento collettivo del risparmio che non costituiscono oggetto di investimento, il Fondo non ha vincoli predeterminati da Regolamento relativamente alla ripartizione tra le varie tipologie di strumenti finanziari in cui può investire, ovviamente nel pieno rispetto dei divieti, dei limiti e delle regole prudenziali indicati nel Provvedimento Banca d'Italia 19 gennaio 2015, Titolo V, Capitolo 3, Sez. II.

La politica di gestione prevede di norma che gli investimenti vengano effettuati principalmente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di paesi aderenti all'OCSE, fermo restando che il Fondo potrà investire anche in depositi bancari, strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario, oltre che in strumenti finanziari derivati, nel rispetto dei divieti, dei limiti e delle regole prudenziali indicati nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), Titolo V, Capitolo III, Sezione II.

Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR<sup>2</sup>. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divisa diversa dall'euro, il Fondo adotterà una politica di tendenziale copertura del rischio di cambio, pur riservandosi la possibilità di mantenere alcune posizioni aperte.

---

<sup>1</sup> Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui può essere investito il Fondo sono riportate secondo la seguente scala di rilevanza: "principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale". In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori in controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come puramente indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posto che i limiti agli investimenti sono definiti nel regolamento del Fondo, a cui si rimanda.

<sup>2</sup> Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

i.2) Aree geografiche/mercati di riferimento: il Fondo investe i propri attivi senza limitazioni geografiche.

i.3) Categorie di emittenti: nessuna limitazione circa gli emittenti degli strumenti finanziari in cui sarà investito il Fondo.

i.4) Specifici fattori di rischio:

**Paesi Emergenti**: investimento possibile, seppure occasionalmente e limitatamente ad una parte residuale del portafoglio, in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

**Bassa Capitalizzazione**: Investimento possibile, seppure occasionalmente e limitatamente ad una parte residuale del portafoglio, in strumenti finanziari di emittenti con Bassa Capitalizzazione.

**Duration**: investimento possibile, seppure in maniera occasionale e molto contenuta, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria con duration fino a un massimo di 2 anni.

**Rating**: investimento possibile, seppure occasionalmente e limitatamente ad una parte residuale del portafoglio, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria con rating non *investment grade*.

**Rischio di cambio**: investimento in strumenti finanziari denominati in valute differenti da quelle cui è denominato il Fondo.

i.5) Il Fondo opera in strumenti derivati allo scopo esclusivo di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte o di efficiente gestione di portafoglio che non comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo. Per il calcolo dell'esposizione complessiva in derivati il Fondo utilizza il metodo degli impegni come definito nel Regolamento emanato dalla Banca d'Italia.

i.6) Tecnica di gestione: La selezione dei titoli di capitale di rischio verrà realizzata prevalentemente sulla base dei fondamentali delle società e dei loro modelli di business, nonché dal confronto delle quotazioni di mercato con valutazioni effettuate sulla base di Modelli Finanziari riconosciuti e sperimentati; per la componente obbligazionaria sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e sulla qualità degli emittenti. Nella selezione degli strumenti finanziari in valuta estera viene tenuto in considerazione il fattore rischio di cambio.

i.7) Valutazione dei rischi di sostenibilità: in ragione della natura prevalentemente azionaria del Fondo, dell'ampia politica di investimento perseguita e dell'assenza di una focalizzazione settoriale, il Fondo è potenzialmente esposto a una gamma di rischi di sostenibilità, che varieranno a seconda della tipologia di emittenti nei cui titoli investe il Fondo. Alcuni mercati e settori presentano maggiore esposizione ai rischi di sostenibilità rispetto ad altri. Tra questi rileva, in particolare, il settore energetico in ragione dei maggiori impatti a livello ambientale che esso è in grado di produrre.

L'assenza di limitazioni geografiche espone, inoltre, il Fondo a rischi di sostenibilità connessi al fatto che mercati diversi da quelli UE potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia in relazione al rispetto delle tematiche ESG. Fattori quali scarso sviluppo di politiche del lavoro, scarsa attenzione ai diritti umani, fenomeni corruttivi, rappresentano ipotesi di rischi di sostenibilità che potrebbero influire sulle prospettive di guadagno del Fondo. L'effettiva esposizione a tali rischi è tuttavia limitata in ragione della politica di investimento adottata dal Fondo che è principalmente orientata verso l'investimento in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" nonché dal sistema interno di valutazione del merito di credito stabilito dalla SGR.

C) Destinazione dei proventi:

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati dal Fondo non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

**Avvertenza: le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale.**

D) Garanzie connesse alle operazioni in strumenti finanziari derivati OTC

A fronte dell'operatività in strumenti finanziari derivati OTC, effettuata tramite Equity Swap, il Fondo versa garanzie iniziali in misura percentuale rispetto al controvalore del titolo sottostante l'equity swap, costituite esclusivamente da liquidità in Euro. La gestione delle garanzie prevede l'aggiornamento giornaliero delle stesse sulla base della variazione dei prezzi dei titoli sottostanti e l'integrazione dei margini, se necessario, sempre con liquidità. Il Fondo è soggetto al rischio di controparte per le garanzie versate dal Fondo in eccesso rispetto al valore di mercato degli strumenti finanziari derivati OTC.

## 19. Classi di quote

Il Fondo è costituito da un'unica classe di quote ad accumulazione.

I proventi realizzati dal Fondo non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

## 20. Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del Fondo

Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.

### 20.1 Oneri a carico del sottoscrittore

La seguente tabella illustra l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore:

Tipologia di onere	
Commissioni di sottoscrizione	non previste
Commissioni di rimborso	non previste

Sono previsti i seguenti eventuali costi aggiuntivi a carico del sottoscrittore:

- per emissione dei certificati su richiesta del partecipante, le spese sostenute per l'emissione e spedizione del certificato, con la possibilità di aumentare tali spese, all'inizio di ogni anno, della variazione registrata dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativa all'anno precedente;
- spese per imposte, tasse e bolli eventualmente sostenute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento. Tali spese sono limitate alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.
- per le operazioni effettuate secondo lo schema del c.d. "*nominee con integrazione verticale del collocamento*", viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso fino ad un massimo di Euro 15 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Prospetto.

### 20.2 Oneri a carico del Fondo

#### 20.2.1 Oneri di Gestione

Rappresentano il compenso per la SGR che gestisce il Fondo e si suddividono in provvigione di gestione e provvigione di incentivo.

La **provvigione di gestione** a favore della Società di Gestione è calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo del giorno immediatamente antecedente quello di calcolo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di riferimento.

Provvigione annua di gestione	1,50%
-------------------------------	-------

La **commissione di incentivo** (o “**Commissione di Performance**”) a favore della Società di Gestione viene calcolata come di seguito indicato.

### **Parametri di Calcolo**

- (i) **Giorno di Riferimento:** giorno di valorizzazione precedente a quello a cui si riferisce il Valore Netto della Quota;
- (ii) **Periodo di Riferimento:** dal giorno relativo all’ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al Giorno di Riferimento;
- (iii) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- (iv) **Valore Complessivo Netto Medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati nel Periodo di Riferimento.
- (v) **Valore Netto della Quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi (ad esempio, commissioni di gestione e spese amministrative) e della commissione di performance stessa.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore Netto della Quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di Riferimento è superiore rispetto al valore più elevato (c.d. High Watermark Assoluto - HWA) registrato dalla quota dall’avvio del Fondo.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l’overperformance come percentuale dell’incremento registrato dal Valore Netto della Quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di Riferimento rispetto all’HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore Netto della Quota nel Giorno di riferimento stesso.

L’aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell’overperformance. La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il Valore Complessivo Netto del Fondo nel Giorno di Riferimento ed il Valore Complessivo Netto Medio del Fondo nel Periodo di Riferimento. La SGR preleva la commissione di incentivo - laddove maturata - dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza settimanale entro il quinto giorno successivo a quello di valorizzazione

Commissione di incentivo	20%
--------------------------	-----

La commissione di gestione e quella di incentivo, complessivamente, non possono superare l’8% del valore complessivo netto del Fondo.

Esempi di calcolo delle commissioni di incentivo

	Esempio 1 (Valori in Euro)	Esempio 2 (Valori in Euro)
High Watermark Assoluto corrente (HWA)	6,614	6,614
Valore Netto della quota del giorno di Riferimento [R]	6,765	6,591
Differenza tra il Valore Netto della quota del giorno di Riferimento[R] e HWA	0,151	-0,023
Commissione di incentivo applicata il giorno di calcolo del valore di quota	SI	NO
Incremento percentuale registrato dal Valore Netto di quota del giorno [R] rispetto all'HWA	2,2830%	
Valore Complessivo Netto del Fondo al giorno di Riferimento [R]	7.159.865	
Valore Complessivo Netto Medio del Fondo nel periodo di riferimento	6.942.648	
Commissione di incentivo (2,2830%*20%*6.942.648)	31.701	

## 20.2.2 Altri oneri

Fermi restando gli oneri di gestione di cui sopra, sono a carico del Fondo anche i seguenti oneri:

- il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto; tale compenso non potrà comunque eccedere lo 0,05% del patrimonio netto del Fondo calcolato su base annua, con un minimo annuale di Euro 18.000. Il compenso dovuto alla Banca Depositaria è espresso al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, pari a Euro 25.000 (venticinquemila) su base annua;
- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota del Fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico, e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione legale dei conti e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i costi connessi all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo;
- gli eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

*Le informazioni sulle spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella parte II del Prospetto Informativo.*

## 21. Agevolazioni finanziarie

A tutti coloro che sottoscrivano (singolarmente o congiuntamente) quote del Fondo per un controvalore complessivo pari o superiore a Euro 1 mln, la SGR retrocederà il 33% della provvigione di gestione incassata

## 22. Servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del Fondo



Non sono previsti particolari servizi o prodotti aggiuntivi al momento della sottoscrizione del Fondo.

## **23. Regime fiscale**

### Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all'Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili; le ritenute vengono operate in via residuale su taluni redditi di capitale, quali accettazione bancarie, cambiali finanziarie, titoli atipici, ed interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società residenti non quotate.

### Regime di tassazione dei Partecipanti al Fondo

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani e OICVM UE e FIA UE soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento collettivo italiani, da forme pensionistiche complementari istituite in Italia e da imprese di assicurazione i cui proventi siano relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta è altresì disapplicata sui proventi relativi a quote o azioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione *ex art. 7 D.Lgs. n. 461/97*.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali sui redditi di capitale e sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia rispettivamente, proventi e perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo), si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario laddove previsto. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

## **24. Modalità di sottoscrizione delle quote**

Nel momento in cui il sottoscrittore decide di investire nel Fondo, bisogna prendere contatto con la SGR o con i soggetti incaricati del collocamento. L'acquisto delle quote avviene mediante la sottoscrizione di un apposito modulo e il versamento del relativo importo. I mezzi di pagamento utilizzabili e la valuta riconosciuta agli stessi dalla Banca Depositaria sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee con integrazione verticale del collocamento*". In tal caso il "*nominee*" agisce in qualità di collocatore primario dei fondi e si avvale, a sua volta, di collocatori secondari dallo stesso nominati.

La sottoscrizione delle quote avviene con il versamento dell'intero controvalore delle quote che si è deciso di acquistare.

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR o il collocatore primario in caso di sottoscrizione delle quote secondo lo schema del c.d. "*nominee con integrazione verticale del collocamento*", invia al sottoscrittore entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di regolamento, una lettera di conferma dell'investimento.

Fermo restando che il valore unitario della quota del Fondo è determinato settimanalmente dalla SGR, ai fini dell'avvaloramento della sottoscrizione, il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Convenzionalmente, si considera ricevuta in giornata la documentazione pervenuta entro le ore 15,00.

Nel caso di sottoscrizioni effettuate presso soggetti collocatori collegati per via informatica con la SGR, salvo problemi di trasmissione dati, il giorno di riferimento è il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione.** In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta decorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine il sottoscrittore può comunicare alla SGR, al soggetto incaricato del collocamento o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il regolamento dei corrispettivi avverrà decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze della SGR, nonché la sede legale e le dipendenze del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali. **La sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima, né alle operazioni di conversione o rimborso a condizione che al partecipante sia stata preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.**

Alla sottoscrizione delle quote di OICR tramite tecniche di comunicazione a distanza non si

applica il recesso previsto dall'art. 67 duodecies del D. Lgs. 206/2005.

Tutte le comunicazioni vengono effettuate al sottoscrittore o al recapito da questi indicato, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari.

*Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.*

## **25. Modalità di rimborso delle quote**

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso.

La domanda di rimborso, formulata compilando l'apposito modulo predisposto dalla SGR o in forma libera, va inoltrata dall'investitore alla SGR oppure ad uno dei soggetti preposti al collocamento che, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, provvede a trasmetterla alla SGR, come indicato nel Regolamento.

La domanda di rimborso contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Non saranno ritenute valide le domande in forma libera redatte in difformità a quanto sopra previsto.

Il rimborso può avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al richiedente.

Fermo restando che il valore unitario della quota del Fondo è determinato settimanalmente dalla SGR, ai fini dell'avvaloramento del rimborso, l'importo dello stesso è determinato in base al valore della quota del Fondo del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.

Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la richiesta pervenuta entro le ore 15.00.

Al fine di tutelare gli altri partecipanti, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo superiore al 3% del valore complessivo del Fondo, o ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono non più di 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

La SGR ha l'obbligo di liquidare al risparmiatore l'importo dovuto entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge o dal regolamento di gestione.

A fronte di ogni richiesta di rimborso la SGR o il collocatore primario in caso di sottoscrizione delle quote secondo lo schema del c.d. “*nominee con integrazione verticale del collocamento*”, invia al sottoscrittore entro 1 giorno lavorativo dalla data di regolamento, una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso.

## **26. Modalità di effettuazione delle operazioni successive alla prima sottoscrizione**

Il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi secondo le modalità sopra indicate. **Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il K.I.D. aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione**

Per l'individuazione degli oneri a carico del sottoscrittore si rinvia al punto 19.1.

La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma contenente gli estremi dell'operazione effettuata.

---

## **E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

---

### **27. Valorizzazione dell'investimento**

Il valore unitario della quota espresso in euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con indicazione della relativa data di riferimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) e al paragrafo V della Parte C) del Regolamento di Gestione.

### **28. Informativa ai partecipanti**

La SGR o i soggetti collocatori provvedono a inviare annualmente ai Partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del Fondo, al Total Expense Ratio e al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto Informativo e nel K.I.D. In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al Fondo, la SGR provvede altresì ad inviare tempestivamente ai Partecipanti la relativa informativa.

Con periodicità semestrale, nel caso in cui il Partecipante non abbia ritirato i certificati, la SGR invia, su richiesta del Partecipante, al domicilio dello stesso un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote e il loro valore all'inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le eventuali sottoscrizioni e/o gli eventuali rimborsi effettuati nel medesimo periodo.

Tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

### **29. Ulteriore informativa disponibile**

L'investitore può richiedere alla SGR l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- Parte II del Prospetto;
- L'ultima versione del K.I.D.
- Regolamento di gestione del fondo.
- Gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) del Fondo.

I suindicati documenti sono disponibili anche sul sito della SGR: [www.alkimis.it](http://www.alkimis.it).

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e presso la Banca Depositaria.

La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto alla SGR che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta all'indirizzo indicato dal richiedente. I Partecipanti possono richiedere la suddetta documentazione anche via e-mail. L'invio ai partecipanti dei documenti sopra indicati è gratuito.

La documentazione indicata nel presente paragrafo potrà essere inviata, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza.

---

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

---

Il gestore Alkimis SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Alkimis SGR SpA  
  
Massimo Morchio  
(Legale Rappresentante)

**PARTE I DEL PROSPETTO**  
del fondo OICVM di diritto italiano promosso e gestito da Alkimis SGR S.p.A.

## **ALKIMIS DIVIDEND PLUS**

### **Allegato 1**

I Soggetti che provvedono al collocamento delle quote del fondo Alkimis Dividend Plus sono:

- Alkimis SGR S.p.A., con sede legale in Via dei Bossi 4, 20121 Milano;
- Allfunds Bank S.A.U. - Milan Branch, Via Bocchetto, 6 20123 Milano.

Il Presente Allegato 1 alla Parte I del Prospetto Informativo è stato depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob il 27/02/2023 ed è valido dal 28/02/2023



**PARTE II DEL PROSPETTO**  
**Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e**  
**costi del Fondo**


**ALKIMIS DIVIDEND PLUS**

Data di deposito in Consob della Parte II: 27/02/2023  
Data di validità della Parte II: dal 28/02/2023

## 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

### Alkimis Dividend Plus

Non possono essere rappresentati i dati nel corso degli ultimi 10 anni in quanto non disponibili, poiché la commercializzazione del Fondo è stata avviata nella seconda metà di ottobre 2018. Il rendimento per il 2018 è stato calcolato come variazione percentuale tra il valore di quota al 19 ottobre 2018, data di avvio dell'operatività, e quello alla fine del 2018.



La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti ma non tiene conto delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso eventualmente applicate ai partecipanti. Il rendimento del fondo è espresso al lordo della ritenuta fiscale, in quanto la tassazione è a carico dell'investitore.

Il fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (*benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento posta in essere.

***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri***

Volatilità massima ex ante	25,0%
Volatilità anno 2022	19,04%

Inizio Collocamento	15 ottobre 2018
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30 dicembre 2022	7.068.528
Valore quota al 30 dicembre 2022	5,689

---

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTE DAL FONDO

---

Si riportano di seguito i costi e le spese sostenute dal fondo nel 2022.

<b>Costi ricorrenti</b>	
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,38% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni di transazione	0,30% del valore dell'investimento all'anno
<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>	
Commissioni di <i>performance</i>	0,38% del valore dell'investimento all'anno

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo (Parte C, Sezione IV).

Si riporta di seguito la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del Prospetto, relativamente al 2022.

<b>Tipologia di Commissione</b>	<b>Quota parte percepita in media dai Collocatori</b>
Commissione di gestione	0,0%

# GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

**Data di deposito in Consob del Glossario: 27/02/2023**

**Data di validità del Glossario: dal 28/02/2023**

**Benchmark:** Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

**Capitale investito:** Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dal gestore in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

**Capitale nominale:** importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.

**Categoria:** la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

**Classe:** articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

**Commissioni di gestione:** Compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

**Commissioni di incentivo (o di performance):** Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

**Commissioni di sottoscrizione:** Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

**Comparto:** strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

**Conversione (c.d. "Switch"):** Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

**Depositario:** Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono

affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

**Destinazione dei proventi:** Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

**Duration:** scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "cash flows") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

**Exchange Traded Funds (ETF):** Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adopera per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

**Fondo comune di investimento:** Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

**Fondo aperto:** Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

**Fondo indicizzato:** Fondo comune di investimento con gestione di tipo "passivo", cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

**Gestore delegato:** Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

**Replica sintetica di un indice:** la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un total return swap).

**Replica fisica di un indice:** la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

**Modulo di sottoscrizione:** Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

**Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):** i fondi comuni di investimento e le Sicav.

**Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento:** orizzonte temporale minimo raccomandato.

**Piano di accumulo (PAC):** modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

**Piano di Investimento di Capitale (PIC):** modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

**Prime broker:** l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

**Quota:** Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

**Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo):** Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

**Società di gestione:** Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

**Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav):** Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

**Statuto della Sicav:** Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

**Swap a rendimento totale (total return swap):** Il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC (over the counter) in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread.

**Tipologia di gestione di fondo/comparto:** La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "structured fund" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

**Tracking Error:** La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

**UCITS ETF:** Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE

**Valore del patrimonio netto:** Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

**Valore della quota/azione:** Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

**NAV indicativo:** Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.

**REGOLAMENTO DI GESTIONE  
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO DI DIRITTO  
ITALIANO  
RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE**

**DENOMINATO**

**Alkimis Dividend Plus**

**ISTITUITO E GESTITO DA  
ALKIMIS SGR S.P.A.**

**Approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 830181 dell'11 luglio 2018**

Le modifiche del Regolamento sono state approvate, da ultimo, in data 24 marzo 2022 dall'organo amministrativo di Alkimis SGR S.p.A. che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale. Pertanto il presente regolamento, come modificato, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia.



### A) Scheda Identificativa

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

<b>Denominazione, tipologia e durata del fondo</b>	<p>OICVM denominato Alkimis Dividend Plus (di seguito il “Fondo”). Il Fondo è del tipo a “capitalizzazione” dei proventi. I proventi realizzati dal Fondo non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.</p> <p>Il Fondo è denominato in Euro.</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.</p>
<b>Società di gestione del risparmio</b>	<p>Alkimis SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o la “Società”), con sede in Milano, Via dei Bossi n. 4 - iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio di cui all’art. 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, tenuto da Banca d’Italia, alla Sezione gestori di OICVM al n. 42.</p> <p>Il sito Internet della SGR è: <a href="http://www.alkimis.it">www.alkimis.it</a></p>
<b>Depositario</b>	<p>Societe Generale Securities Services S.p.A con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 - 20159 Milano, iscritta all’Albo delle banche tenuto presso Banca d’Italia al numero 5622, è la Depositaria del Fondo (di seguito la “Banca Depositaria”).</p> <p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle Quote e il rimborso delle Quote medesime sono svolte da Societe Generale Securities Services S.p.A., presso la sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 - 20159 Milano. I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede della Banca Depositaria.</p> <p>Il sito Internet della Banca Depositaria è: <a href="http://www.securities-services.societegenerale.com">www.securities-services.societegenerale.com</a></p>
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	<p>Il valore unitario delle quote è calcolato con cadenza settimanale. Il calcolo viene effettuato con riferimento all’ultimo giorno lavorativo della settimana (“Giorno di Valutazione”) o quello immediatamente precedente in caso di festività o di chiusura delle Borse Valori nazionali, entro il primo giorno lavorativo e di Borse Valori nazionali aperte successivo al giorno di valorizzazione (“Giorno di Calcolo”).</p> <p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

## **B) Caratteristiche del Prodotto**

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

### **1. OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO**

1. **SCOPO:** Il Fondo rientra nella categoria dei fondi flessibili che mirano ad ottenere rendimenti positivi attraverso l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio lungo periodo e nello stesso tempo utilizzerà strumenti derivati. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente e in particolare con i limiti del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), Titolo V, Capitolo III, Sezione II.

2. **OGGETTO:** Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, prevalentemente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di paesi aderenti all'OCSE, fermo restando che potrà investire anche in depositi bancari, strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario, oltre che in strumenti finanziari derivati, nel rispetto dei divieti, dei limiti e delle regole prudenziali indicati nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), Titolo V, Capitolo III, Sezione II.

Gli strumenti finanziari derivati saranno utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte o per l'efficiente gestione di portafoglio che non comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del totale delle attività a condizione che i) gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, o da uno stato aderente all'OCSE; ii) il fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti; iii) il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

3. **POLITICA D'INVESTIMENTO:** La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati azionari globali. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri stati sovrani Europei. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e nelle altre valute di paesi aderenti all'OCSE. Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati. Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività: 1) strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%; 2) strumenti obbligazionari, strumenti del mercato monetario e depositi bancari: fino ad un massimo del 50%. Il Fondo non investe in parti di OICR.

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divisa diversa dall'euro, il Fondo adotterà una politica di tendenziale copertura del rischio di cambio, pur riservandosi la possibilità di mantenere alcune posizioni aperte.

Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

4. **ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO:** Fermi i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, nella propria operatività, la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:

- sussistenza di un rapporto di gruppo tra la SGR e il soggetto che istituisce, gestisce e/o promuove gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo;
- prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR.

Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritti, la SGR:

- adotta soluzioni organizzative e procedurali tali da limitare i conflitti di interessi;
- adotta procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
- adotta un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dei Fondi.

## **2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE**

1. Il Fondo è a "capitalizzazione dei proventi". I proventi realizzati dal Fondo non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

## **3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO**

### **3.1. SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI**

1. La SGR ha il diritto di ottenere dal sottoscrittore il rimborso delle seguenti spese:

- a) imposte, tasse e bolli eventualmente sostenute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento. Tali spese sono limitate alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato;
- b) le eventuali spese sostenute per l'emissione e spedizione del certificato di cui al par. C.II del presente Regolamento, con la possibilità di aumentare tali spese, all'inizio di ogni anno, della variazione registrata dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativa all'anno precedente, per ogni sottoscrizione a titolo di rimborso spese. Il primo aggiornamento potrà essere effettuato alla data del 1° gennaio 2019.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "*Modalità di sottoscrizione*", viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso fino ad un massimo di Euro 15 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

2. A tutti coloro che sottoscrivano (singolarmente o congiuntamente) quote del Fondo per un controvalore complessivo pari o superiore a Euro 1 mln, la SGR retrocederà il 33% della provvigione di gestione incassata (pari all'1,50% su base annua e calcolata secondo quanto indicato al successivo artt. 3.2)

3. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

### 3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Possono essere imputate al Fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Conseguentemente sono imputabili le seguenti spese:

- la provvigione di gestione a favore della Società di Gestione pari allo 1,50% su base annua calcolata settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo della settimana immediatamente antecedente quella di valutazione e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di riferimento;
- la **provvigione di incentivo** (o "**Commissione di Performance**") a favore della SGR calcolata come di seguito indicato.

#### Parametri di Calcolo

- (i) **Giorno di Riferimento:** giorno di valorizzazione precedente a quello a cui si riferisce il Valore Netto della Quota;
- (ii) **Periodo di Riferimento:** dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al Giorno di Riferimento;
- (iii) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- (iv) **Valore Complessivo Netto Medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati nel Periodo di Riferimento.
- (v) **Valore Netto della Quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi (ad esempio, commissioni di gestione e spese amministrative) e della commissione di performance stessa

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore Netto della Quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento è superiore rispetto al valore più elevato (c.d. High Watermark Assoluto – HWA) registrato dalla quota medesima dall'avvio del Fondo.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal Valore Netto della Quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di Riferimento rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore Netto della Quota nel Giorno di Riferimento stesso.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il Valore Complessivo Netto del Fondo nel Giorno di Riferimento ed il Valore Complessivo Netto Medio del Fondo nel Periodo di Riferimento. La SGR preleva la commissione di incentivo – laddove maturata - dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza settimanale entro il quinto giorno successivo a quello di valorizzazione.

La provvigione di gestione e quella di incentivo, complessivamente, non possono superare l'8% del valore complessivo netto del Fondo;

- il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto; tale compenso non potrà comunque eccedere lo 0,05% del patrimonio netto del Fondo calcolato su base annua, con un minimo annuale di Euro 18.000. Il compenso dovuto alla Banca Depositaria è espresso al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, pari a Euro 25.000 (venticinquemila) su base annua;

- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota del Fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico, e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione legale dei conti e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo;
- gli eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

### **C) Modalità di funzionamento**

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

## **I. PARTECIPAZIONE AL FONDO**

### **I.1 PREVISIONI GENERALI**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2. “Modalità di Sottoscrizione”) provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

### **I.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE**

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
  - versamento in un’unica soluzione.

L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR;

- per il tramite dei soggetti collocatori;
- secondo lo schema del c.d. “*nominee con integrazione verticale del collocamento*”, come meglio descritto al successivo punto 5 del presente par. C.I.2, per i collocatori che vi aderiscano;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7 del presente par. C.I.2.

3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante bonifico bancario;

5. In caso di sottoscrizione secondo lo schema del c.d. “*nominee con integrazione verticale del collocamento*”, il “*nominee*” agisce in qualità di collocatore primario (di seguito “Collocatore Primario”) dei Fondi e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari dallo stesso nominati. In tali casi la sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante conferimento:

- a) al Collocatore Primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote del Fondo in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso;
- b) al collocatore secondario (di seguito “Collocatore Secondario”) di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
  - l’inoltro al Collocatore Primario delle richieste di sottoscrizione e rimborso di cui alle successive sezioni;
  - la gestione e l’incasso dei mezzi di pagamento e l’eventuale pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui al successivo par. VI recante “*Rimborso delle quote*”

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore al Collocatore Secondario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo, a:

1. incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme: (1) su apposito conto corrente acceso dal Collocatore Secondario stesso presso il Collocatore Primario oppure, in assenza di tale conto, (2) su un conto tecnico del Collocatore Primario (di seguito il “Conto Tecnico del Collocatore Primario”);
2. inviare al Collocatore Primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il Collocatore Primario provvede:

1. ad inviare alla SGR un’unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del Collocatore Secondario;
2. ad addebitare:
  - il conto del Collocatore Secondario presso di sé, oppure, in assenza di detto conto
  - il Conto Tecnico del Collocatore Primario;
3. ad accreditare, con la medesima data valuta dell’addebito di cui sopra, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati nel precedente par. 3, della parte “B” del presente Regolamento, recante “*spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo*”):
  - sul conto di corrispondenza aperto dalla Banca Depositaria presso lo stesso Collocatore Primario (conto che può essere aperto al fine di ottimizzare i flussi finanziari tra il

Collocatore Primario e il conto afflussi del Fondo presso la Banca Depositaria) ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso (il “*Conto di Corrispondenza della Banca Depositaria*”). Successivamente, le stesse somme saranno addebitate - su istruzione permanente della Banca Depositaria – su detto conto e accreditate, con la medesima data valuta, sul Conto Afflussi del Fondo aperto presso la Banca Depositaria;

- oppure, in assenza del Conto di Corrispondenza della Banca Depositaria di cui al punto precedente, direttamente sul conto afflussi dei Fondi aperto presso la Banca Depositaria.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo par. C.II. del presente Regolamento, recante “*Quote e Certificati di partecipazione*”, a nome del Collocatore Primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi

Il Collocatore Primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al Collocatore Primario e al Collocatore Secondario.

6. In caso di sottoscrizione secondo le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine del Collocatore Secondario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine del Collocatore Secondario;
- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione del Collocatore Secondario quale beneficiario;
- addebito su conto corrente presso Collocatore Secondario e a favore di quest'ultimo.

7. La sottoscrizione delle quote può, inoltre, essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al par. C.II. del presente Regolamento, recante “*Quote e certificati di partecipazione*”.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza settimanale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento

## **II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.

2. La Banca Depositaria mette a disposizione dei partecipanti i certificati presso la sede della SGR in Milano, Via dei Bossi, 4, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte da Alkimis SGR S.p.A. presso la propria sede in Milano - Via dei Bossi, 4.

4. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca Depositaria procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

5. Il Sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi. In tal caso, laddove l'operatività si svolge con le modalità di cui al punto 5, della sezione



I.2., “*Modalità di sottoscrizione delle quote*”, la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l’operatività tramite il Collocatore Primario.

6. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

7. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

### **IV. SPESE A CARICO DELLA SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei partecipanti o del Fondo.

### **V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

1. Il valore unitario di ciascuna classe di quote viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di quote del Fondo per il numero di quote pertinenti in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente alle prime due settimane di calcolo del valore unitario della quota, il valore di quota rimarrà invariato a 5 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. RIMBORSO DELLE QUOTE**

### **VI.1 PREVISIONI GENERALI**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5 della sezione I.2 “*Modalità di sottoscrizione delle quote*”, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- a) la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- b) le generalità del richiedente
- c) il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- d) il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- e) in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- f) gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art.1411 c.c. - i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto al precedente punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 3% del valore complessivo del Fondo, o ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono non più di 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il

giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Ciò anche nel caso in cui la sottoscrizione delle quote sia avvenuta secondo lo schema del "*nominee con integrazione verticale del collocamento*". In particolare, in tali casi la Banca Depositaria provvede:

- a) a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al Collocatore Primario, accreditando il Conto di Corrispondenza della Banca Depositaria presso il medesimo Collocatore Primario. Quest'ultimo, su istruzione permanente della Banca Depositaria, addebita detto conto di corrispondenza per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto, ove applicabili, di spese, commissioni o ritenute:
  - per il tramite del Collocatore Secondario al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
  - direttamente al sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente anche per il tramite di un soggetto terzo delegato; oppure
- b) laddove la Banca Depositaria non abbia aperto presso il Collocatore Primario il Conto di Corrispondenza della Banca Depositaria, quest'ultima provvederà ad accreditare l'ammontare relativo ai rimborsi presso il Conto Tecnico del Collocatore Primario. Immediatamente dopo l'accredito, il Collocatore Primario provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento al sottoscrittore degli importi dei rimborsi al netto, ove applicabili, di spese, commissioni o ritenute. Il pagamento può avvenire:
  - per il tramite del Collocatore Secondario al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
  - direttamente al sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE**

1. Il rimborso può avvenire unicamente a mezzo di bonifico bancario.

2. Nei casi di operatività secondo le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "modalità di sottoscrizione delle quote", il rimborso può avvenire per il tramite del Collocatore Secondario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6 della sezione I.2.

## **VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diverse da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la diffusione della pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

### **VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la diffusione del valore della quota. A partire dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, ed un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la sede della SGR e della Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo e, ove tecnicamente possibile, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
  - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse.